REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 37 **della seduta del** 17/02/2017.

Oggetto: Atto di indirizzo per la Delegazione Trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2017- Area della dirigenza.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ (*timbro e firma*) ASSESSORE AL PERSONALE Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: Il Dirigente Generale Dott. Bruno Zito (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Settore/i: Il Dirigente di Settore Avv. Sergio Tassone (*timbro e firma*) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. ___ allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
____ *timbro e firma* _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che spetta al competente organo di direzione politica, in via preventiva, la formulazione delle direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario.

Dato atto che il D.lgs. n. 165/2001, all'art. 40 testualmente prevede:

- comma 3-*bis* "*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione*";
- comma 3-quinquies "*La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

Ritenuto di dover provvedere, conseguentemente, alla formulazione delle linee di indirizzo, come di seguito precisate, cui la Delegazione Trattante di parte Pubblica dovrà attenersi in ordine alla conduzione delle trattative ai fini della sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017, nell'ambito delle vigenti disposizioni normative e contrattuali:

- avviare le trattative finalizzate alla stipula del CIDA anno 2017 nel mese di febbraio del medesimo anno, previa costituzione del fondo da parte della competente Struttura del Dipartimento del personale, al fine di consentire l'esatto allineamento dei dati compatibili in sede di bilancio di previsione e di assicurare le condizioni essenziali per il rispetto del principio di definizione ex ante degli obiettivi e di valutazione ex post dei risultati;
- applicare i principi e gli strumenti di premialità collegati al ciclo della performance;
- consolidare il sistema premiante dei dirigenti in funzione degli obiettivi raggiunti, sviluppando il sistema meritocratico, sulla base anche delle capacità professionali relative alla gestione e

alla politica delle risorse umane, quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, economicità, trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed esterna, organizzazione delle attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza;
- individuare, in ossequio all'art. 20 del vigente CCNL, la quota di retribuzione spettante al dirigente che abbia espletato incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita dalla Giunta regionale, in misura non inferiore a due terzi;

Considerato che, con precedente deliberazione n. 446 del 10 novembre 2016, è stata costituita la Delegazione trattante di Parte Pubblica (D.T.P.P.) per il personale dirigenziale e non;

Dato atto che con l'entrata in vigore del comma 236 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è mutato il quadro normativo di riferimento per la corretta determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale regionale, prevedendo, testualmente che, "*.... nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente ...*";

Dato atto che l'art. 20 del vigente CCNL, Area Dirigenza, in tema di Onnicomprensività del trattamento economico prevede testualmente:
- *al comma 1: "Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art.24, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.*
- *al comma 4:"Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 26 del CCNL del 23.12.1999" per essere ridistribuite in via prioritaria e prevalente ai dirigenti che hanno espletato gli incarichi;*
- *al comma 5: "Le risorse di cui al comma 4, al lordo di tutti gli oneri riflessi assistenziali, previdenziali e fiscali, sono utilizzate per incrementare, ai sensi dell'art.29 del CCNL del 23.12.1999, la retribuzione di risultato dei dirigenti, sulla base di criteri volti a valorizzare, in via prioritaria ed in misura prevalente, quella dei dirigenti che hanno svolto i singoli incarichi";*

Visto il D.L. n. 16/2014, art. 4, comma 1, che stabilisce "*Le Regioni e gli Enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità, corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli*";

Ritenuto, pertanto,di formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2017, Area della Dirigenza;

Preso Atto
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del dell'assessore al Personale e Vicepresidente, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

DELIBERA

1. **DI DARE MANDATO** alla Delegazione Trattante di parte pubblica di condurre le trattative per la stipula del Contratto Decentrato Integrativo, anno 2017, area della Dirigenza, secondo i seguenti indirizzi:
   - avviare le trattative finalizzate alla stipula del CIDA anno 2017 nel mese di febbraio del medesimo anno, previa costituzione del fondo da parte della competente Struttura del Dipartimento del personale, al fine di consentire l'esatto allineamento dei dati compatibili in sede di bilancio di previsione e di assicurare le condizioni essenziali per il rispetto del principio di definizione ex ante degli obiettivi e di valutazione ex post dei risultati;
   - applicare i principi e gli strumenti di premialità collegati al ciclo della performance;
   - consolidare il sistema premiante dei dirigenti in funzione degli obiettivi raggiunti, sviluppando il sistema meritocratico, sulla base anche delle capacità professionali relative alla gestione e alla politica delle risorse umane, quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, economicità, trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed esterna, organizzazione delle attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza;
   - individuare, in ossequio all'art. 20 del vigente CCNL, la quota di retribuzione spettante al dirigente che abbia espletato incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita dalla Giunta regionale, in misura non inferiore a due terzi;
2. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" a tutti i componenti della Delegazione Trattante ed a tutte le Organizzazioni sindacali;
3. **DI PRECISARE** che il puntuale rispetto delle linee d'indirizzo come sopra dettate costituisce condizione necessaria per l'autorizzazione di questa Giunta alla definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo Decentrato;
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*", che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 20 FEB. 2017 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto